"PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER L'INTEGRITA E LA TRASPARENZA AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 E DEL D.LGS 33/2013"

Triennio 2019-2021

§	*INDICE*	Pag.
	SEZIONE I – PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE	
0	**PREMESSE**	
1	**FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO E SUO RAPPORTO DI DIPENDENZA CON IL PIANO TRIENNALE 2018-2020 E DI INTERDIPENDENZA CON IL MODELLO 231/01**	4
2	**APPROFONDIMENTI IN MERITO ALLA NATURA GIURIDICA DI AMTER SPA**	6
3	**CONTESTI**	9
3.1	**CONTESTO ESTERNO**	10
3.2	**CONTESTO INTERNO E ORGANIZZATIVO**	13
4	**PRINCIPALI AREE E PROCESSI A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI E RELATIVI PRESIDI: CONFERMA DEL PTC 2017-2019**	19
4.1	**L'ATTIVITÀ DEL RPCT**	25
5	**"INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA" (*PANTOUFLAGE*)**	25
5.1	**ROTAZIONE DEGLI INCARICHI (ORDINARIA E STRAORDINARIA)**	25
6	**INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI**	27
7	**FORMAZIONE ED INFORMAZIONE**	29
8	**PIANO DI MONITORAGGIO 2019**	29
	SEZIONE II – PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA (AGGIORNAMENTO)	
9	**TRASPARENZA ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI**	32
10	**FLUSSI INFORMATIVI**	33
11	**PROCEDURA WHISTLEBLOWING**	39
12	**ACCESSO CIVICO**	42
13	**O.I.V.**	42
14	**TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679 E PNA 2018) – RAPPORTI TRA RPTC E RPD**	44

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE NEL CORPO DEL DOCUMENTO

AMTER o La Società	AMTER SpA
A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anticorruzione
A.V.C.P.	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
C.I.V.I.T.	Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
D.Lgs. 231/2001 o Decreto	Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" e successive modifiche e integrazioni.
D.F.P.	Dipartimento della Funzione Pubblica
LEGGE 190/2012 o Legge o Legge Anticorruzione	Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"
Modello	Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs.231/2001 e adottato da AMTER SpA
MPA	Misure di Prevenzione Anticorruzione
ODV	Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 - Organismo deputato al controllo sull'efficace attuazione del modello di organizzazione per la prevenzione dei reati presupposto di responsabilità amministrativa per l'Ente, designato dal CDA, svolge le sue attribuzioni attraverso il controllo sul risultato del monitoraggio delle attività sensibili e proponendo adeguamenti alle procedure comportamentali per il controllo del rischio reato nelle attività sensibili.
P.N.A.	Piano Nazionale Anticorruzione
P.T.P.C.	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
P.T.T.I.	Programma Triennale di trasparenza e Integrità
RPC	Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Funzione designata dal CDA per la garanzia sull'effettivo funzionamento del protocollo anticorruzione
RT	Responsabile Trasparenza. Funzione designata dal CDA per la garanzia sulla effettiva pubblicazione delle informazioni di pubblico interesse da divulgare in modo chiaro e completo sul sito web di AMTER in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione per la Integrità e la Trasparenza, unificate in Amter SpA

§ 0. PREMESSE

Il presente PTCT 2019-2021 è stato redatto tenendo in debito conto la normativa di riferimento; in particolare, per quanto concerne i documenti interpretativi della stessa, esso si fonda sui seguenti documenti:

a) i contenuti della determina ANAC 1134/2017 (già oggetto di approfondita disamina nel PTCT 2018-2020);

b) il Piano Nazionale Anticorruzione 2018 emesso da Anac.

Il documento:

(i) è stato elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per l'Integrità e la Trasparenza con il supporto dell'Organismo di Vigilanza (come previsto da Anac in determina 1134/2017: «*le misure volte alla prevenzione della corruzione ex lege n.190 del 2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza*» (cfr. pag.22 Determina Anac 1134/2017);

(ii) è oggetto di adozione e approvazione dall'organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di Amministrazione;

(iii) ad esso verrà data adeguata pubblicità sia all'interno società, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web della società alla pagina "Società Trasparente".

§ 1. FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO E SUO RAPPORTO DI DIPENDENZA CON IL PIANO TRIENNALE 2018-2020 E DI INTERDIPENDENZA CON IL MODELLO 231/01

Il presente documento, denominato Piano Triennale 2019-2021, deve intendersi e va letto quale integrazione dei Piani già adottati ed in particolare, da ultimo, nel 2018, i quali rimarranno pubblicati sul sito web istituzionale.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha affermato con determina 1134/2017 che «*l'art. 41 del d.lgs. 97/2016, aggiungendo il comma 2 bis all'art. 1 della l. 190/2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli "altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 103" siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPC, i secondi devono adottare "misure integrative" di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231» e che (§3.1.1 pag.22 determina 1134) «queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. È opportuno che tali misure esse siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento* (…)».

RPCT e OdV, nella redazione del previgente PTPC 2018-2020, avevano conseguente valutato rispondente al dettato normativo e alle linee guida ANAC la opzione sino ad allora già attuata, ed in oggi reiterata, vale a dire di adottare un vero e proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (pur non essendovi la Società obbligata) dato che le misure ivi previste:

a) erano racchiuse in un "documento unitario", il quale identificava ed esaminava i rischi di fenomeni corruttivi nei processi / aree rilevanti;

b) non risultavano "confuse" con le misure di cui al Modello adottato ex D.Lgs 231/01 (e, quindi, la opzione rispondeva all'esigenza che le misure di prevenzione della corruzione fossero collocate in una sezione apposita e chiaramente identificabili).

Sotto altro profilo, da ultimo, in PNA 2018 Anac ha affermato quanto segue: «*L'Autorità ha già avuto modo di evidenziare che anche se la prospettiva temporale del Piano è di durata triennale, il comma 8 richiamato è chiaro nello specificare che esso deve essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio. Così nel Comunicato del Presidente del 16 marzo 2018 è stato precisato che le amministrazioni sono tenute ad adottare, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, un nuovo completo PTPC, che include anche una apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio (ad esempio, per l'anno in corso, il PTPC 2018-2020). Tale chiarimento si è reso necessario alla luce degli esiti dell'attività di vigilanza svolta dall'ANAC sui PTPC. Si è riscontrato, infatti, che in sede di aggiornamento molte amministrazioni procedono con numerosi rinvii e/o soppressioni ed integrazioni di paragrafi, con conseguenti difficoltà di coordinamento tra le diverse disposizioni e di comprensione del testo. Alla luce di quanto sopra si richiama l'obbligo, per i soggetti tenuti, di adottare un nuovo completo PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno. L'omessa adozione di un nuovo PTPC è sanzionabile dall'Autorità ai sensi dell'art. 19, co. 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90*».

Lo scrivente RPCT, con il conforto di ODV, ritiene che la struttura del presente PTPC ed i suoi contenuti non siano in contrasto con le indicazioni dell'Autorità, poiché il richiamo ai precedenti PTPC concerne approfondimenti di carattere normativo e/o generale in merito:

- agli "interpreti" individuati dalla legge nella lotta contro la corruzione;

- alle finalità della normativa;

- alle fattispecie di reato previste ed alla descrizione delle stesse;

- alla verifica di conformità delle decisioni degli Enti alla determina 1134/2017.

Si ricorda altresì come la Società sia dotata di un Modello di Organizzazione e Gestione e -in ottemperanza allo stesso- di un Organismo di Vigilanza Collegiale: i documenti redatti in attuazione della Legge 190/2012 nonché del D.Lgs 33/2013 e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 sono

coordinati tra loro e valutati quale un sistema integrato di controllo interno. Infatti, salvo alcune, circoscritte evenienze, il Modello 231 nella sua articolazione organizzativa e procedurale consente di esplicare la propria efficacia anche in relazione alla prevenzione dei reati di corruzione, propri della Legge 190; in tal senso, i procedimenti sensibili, e cioè a rischio reato di corruzione, sono già mappati e mitigati in fase di sviluppo ed adozione del Modello 231. I casi in cui l'omologia appena descritta potrebbe venir meno ineriscono le aree ed i procedimenti afferenti ad attività di pubblico interesse e per i quali, in ragione della loro stessa natura, sono prevedibili esclusivamente ipotesi corruttive di tipo passivo; in tal caso il piano di prevenzione ex 190/12 non potrebbe essere semplicemente mutuato dal modello di organizzazione ex 231/01, ma dovrebbe prevedere azioni preventive e controlli successivi specifici. In tale ottica il Piano Anticorruzione e l'adempimento agli obblighi di Trasparenza sono strumenti idonei ad integrare, a loro volta, il Modello 231/01 e la prevenzione delle fattispecie di reato ivi previste, in particolare contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.231/01) in materia societaria (art. 25 ter) e in materia di ricettazione e riciclaggio (art. 25 octies).

§ 2. APPROFONDIMENTI IN MERITO ALLA NATURA GIURIDICA DI AMTER SPA

Si ritiene opportuno riportare nuovamente le argomentazioni di cui al §2 del previgente Piano, per la rilevanza che esse rivestono in punto applicazione delle norme di riferimento.

AM.TER. S.p.a. è stata costituita il 21 ottobre 1997, quale società a capitale misto pubblico-privato ai sensi dell'art. 22 della legge n. 142/1990. Tale articolo, infatti, consentiva di gestire servizi pubblici locali, come quello idrico, "*a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati*"; occorre dare atto della circostanza che nel corso del secondo semestre 2017 la Società ha richiesto a professionista esterno (prof. Giuseppe Piperata) di «*analizzare l'inquadramento giuridico di AM.TER. S.p.A. alla luce del d.lgs. n. 175/2016, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", verificando segnatamente la riconducibilità della stessa ad una delle categorie da tale fonte prevista e, di conseguenza, la disciplina applicabile alla Società, anche in considerazione del suo attuale assetto societario e degli strumenti contrattuali e di governance in essere*».

Allo stato attuale AM.TER. S.p.A., risulta partecipata dal socio privato IREN Acqua S.p.A. (49%), e dai Comuni di Cogoleto (20,61%), Masone (9,40%), Rossiglione (7,58%), Campo Ligure (7,37%) e Mele (6,05%). E' bene precisare che IREN Acqua S.p.A. risulta, a sua volta, controllata da IRETI S.p.A. (società con socio unico IREN S.p.A.) e partecipata dal Fondo Italiano per le Infrastrutture (F2i SGR) per il tramite di F2i Rete Idrica Italiana S.p.A.

Conseguentemente, è possibile affermare che complessivamente la partecipazione in mano pubblica, frammentata fra le predette Amministrazioni comunali, ammonta al 51% del capitale sociale, mentre quella del socio privato è pari al 49%. Alla luce di tali dati, occorre verificare se la Società possa dirsi soggetta a controllo pubblico ovvero se essa rientri nel novero delle società a partecipazione pubblica.

Nel parere precitato si legge, per quanto di interesse nella presente sede, quanto di seguito esposto.

«(…) *In tale prospettiva, viene in rilievo la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 175/2016, secondo cui per "società a controllo pubblico", si intendono "le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)" della medesima disposizione.*

In base a tale ultima definizione (di cui alla lett. b) della cit. disposizione), la relazione di "controllo" sussiste nella "situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

A sua volta, l'art. 2359 c.c., richiamato dalla sopra cit. disposizione, stabilisce che "sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.…".

(…) *A.N.A.C., con la recentissima bozza di "Aggiornamento delle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici" ancora in consultazione, ha precisato che "ai fini della nozione di controllo pubblico, va considerata anche la situazione in cui il controllo di una società ai sensi dell'art. 2359 c.c. sia esercitato congiuntamente da una pluralità di amministrazioni, cioè in caso di partecipazione frazionata fra più amministrazioni in grado di determinare una situazione in cui la società sia in mano pubblica. In particolare, la lett. b) dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 175/2016 riconduce alla nozione di controllo i casi in cui è richiesto il consenso unanime di tutte le amministrazioni che condividono il controllo, in base a norme di legge, clausole statutarie o patti parasociali, per l'adozione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche. Anche quando tale controllo non sia di tipo analogo si deve ritenere che la società sottoposta al controllo di più amministrazioni ai sensi dell'art. 2359 c.c.. sia tenuta al rispetto della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza" (cfr. ivi, pag. 7).*

Conseguentemente, ***la nozione di controllo pubblico rilevante ai fini dell'applicazione del T.U.S.P. non sembra contemplare le situazioni di semplice compartecipazione (finanche totalitaria) di più amministrazioni pubbliche al capitale sociale della società, salvo il caso in cui sussistano le condizioni, enucleate dal secondo periodo della più volte cit. lett. b), suscettibili di integrare l'ipotesi di controllo congiunto***».

Il parere si sofferma, a seguire, sulla estensione ed applicabilità delle norme di prevenzione della corruzione e sugli oneri di pubblicità (trasparenza), giungendo alle seguenti conclusioni.

«(…) *Appurato che AM.TER. S.p.A. si configura quale società a partecipazione pubblica, occorre ora verificare come tale qualificazione si riverberi sulla disciplina applicabile alla Società stessa.*

Prendendo le mosse dalla normativa in materie di prevenzione della corruzione e di trasparenza, si rileva che, allo stato attuale, il relativo ambito soggettivo di applicazione è rispettivamente definito dall'art. 1, comma 34, della legge n. 190/2012 (secondo cui le misure in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione debbono applicarsi "alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001…, nonché alle società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea") e dall'art. 2 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 (in base al quale "la medesima disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni…si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite…" dal più volte cit. d.lgs. n. 175/2016).

Quanto alle relative modalità applicative, occorre fare riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee guida dell'A.N.A.C., approvate con determinazione n. 8/2015 (segnatamente, pagg. 22-24), specificamente riferite alle società a partecipazione pubblica non di controllo (ossia a quelle, come AM.TER S.p.A., "in cui le amministrazioni detengono una partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile"). Relativamente a tale tipologia di società, "in considerazione del minor grado di controllo che l'amministrazione esercita sulle società partecipate, trattandosi di mera partecipazione …, l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione comporta oneri minori rispetto a quelli imposti alle società in controllo pubblico. Per la trasparenza, la stessa legge n. 190 del 2012 e il d.lgs. n. 33 del 2013 prevedono obblighi di pubblicazione ridotti".

Considerato che l'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione alle società a partecipazione pubblica avviene limitatamente alle attività di pubblico interesse da queste svolte, la definizione delle attività di tal tipo effettivamente eseguite appare essere un opportuno adempimento che ogni società dovrebbe espletare preliminarmente ad ogni azione intrapresa per attuare la legislazione in tema di prevenzione della corruzione. Rientrano in tale categoria le attività consistenti nello svolgimento di funzioni pubbliche o nella produzione di beni e servizi per la pubblica amministrazione o ancora nella gestione di un servizio pubblico, in quanto così qualificate in sede legislativa o anche statutaria e affidate alle società in virtù di contratti di servizio.

Passando, poi, agli adempimenti più specifici, in particolare, relativamente alle misure in materia di prevenzione della corruzione, "le amministrazioni partecipanti promuovono l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 nelle società a cui partecipano. … E' opportuno che il predetto modello di organizzazione e gestione sia integrato, preferibilmente in una sezione apposita, con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, ulteriori fatti corruttivi…in danno alla società e alla pubblica amministrazione (i quali, come è noto rappresentano un sottoinsieme diverso da quello dei reati presi in considerazione dal d.lgs. n. 231/2001, che invece sono, di norma, commessi a vantaggio o, comunque, nell'interesse della società a danno di terzi; n.d.r.), nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione".

Le società a partecipazione pubblica non di controllo non sono tenute a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, ma hanno facoltà di individuare comunque tale figura, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Linee guida in parola.

Da ultimo, si segnala che sussiste l'obbligo di programmare misure organizzative finalizzate alla prevenzione della corruzione, anche qualora le società non abbiano adottato un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Quanto, agli oneri derivanti dalla normativa in materia di trasparenza, le società a partecipazione pubblica non di controllo, "limitatamente alle attività di pubblico interesse eventualmente svolte", sono tenute ad assicurare la pubblicazione nei relativi siti web, in una apposita sezione da denominare "Società trasparente", "…delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi (art. 1, co. 15, l. n. 190/2012), ivi inclusi quelli posti in essere in deroga alle procedure ordinarie (art. 1, co. 26); al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali (art. 1, co. 28); ai bilanci e conti consuntivi (art. 1, co. 15); ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (art. 1, co. 15); alle autorizzazioni o concessioni (art. 1, co. 16); alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici …; alle concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 1, co. 16); ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale (art. 1, co. 16). Esse rendono noto, inoltre, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano (art. 1, co. 29)".

Le società partecipate non sono tenute a nominare il Responsabile della trasparenza, né ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ma possono comunque provvedere in tal senso. In ogni caso, è auspicabile, a detta dell'A.N.A.C., che le medesime istituiscano "…al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi. Questa funzione è affidata preferibilmente all'Organismo di vigilanza, ferme restando le scelte organizzative interne ritenute più idonee, tenuto conto dell'esigenza di limitare gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti".

Per quanto concerne la pubblicazione dei dati sull'organizzazione, le società partecipate sono soggette unicamente agli obblighi di pubblicità previsti dagli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013, con gli adattamenti indicati nell'allegato 1 della sopra cit. determinazione n. 8/2015.

Relativamente ai dati reddituali e patrimoniali previsti dall'art. 14 del cit. d.lgs. n. 33/2013, l'obbligo di trasparenza si considera assolto con la pubblicazione dei dati relativi ai soli componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo nominati o designati dalle amministrazioni partecipanti. La pubblicazione dei compensi, comunque denominati, relativi agli incarichi dirigenziali, può avvenire in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, "salvo che la società non provveda ad identificare chiaramente, nell'ambito della propria struttura, le articolazioni organizzative che svolgono attività di pubblico interesse".

Tenuto conto dei predetti obblighi di comunicazione, l'Autorità ritiene applicabile la normativa sull'accesso civico (prevista dall'art. 5, del d.lgs. n. 33 del 2013) e, a tal fine, suggerisce l'adozione, da parte delle società interessate, delle misure necessarie, consistenti nella pubblicazione delle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e degli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le relative richieste.

Inoltre, è opportuno segnalare la bozza (non ancora definitiva) di aggiornamento delle predette Linee guida (in particolare, si vedano pagg. 24 e 25 e l'allegato 1 recante prospetto sintetico degli obblighi in materia di trasparenza), attualmente in consultazione (sul sito web dell'A.N.A.C.), la cui principale innovazione rispetto all'assetto di cui si è detto in precedenza consiste nell'aver stabilito che "…le Amministrazioni che affidano alle…società lo svolgimento di attività di pubblico interesse, come l'esercizio di funzioni amministrative, servizi pubblici o attività di produzione di beni e servizi a favore dell'amministrazione stessa, sono tenute a promuovere, per le attività ad esse demandate, la stipulazione di protocolli di legalità contenenti misure di prevenzione della corruzione necessarie ad assicurare la correttezza dell'attività svolta".

Avendo specifico riguardo al caso di AM.TER, si rileva che la Società ha già provveduto a dare applicazione alla normativa avente ad oggetto la prevenzione della corruzione, nominando il R.P.C.T. e adottando il P.T.P.C.T., e che, parimenti, ha implementato le misure in materia di trasparenza attivando un'apposita sezione (sia pure ancora in corso di completamento) nel relativo sito web.

Sotto altro profilo, si segnala che AM.TER. S.p.a, quale concessionario del servizio idrico integrato nell'area del Ponente della Provincia di Genova, rientra nella definizione di "ente di diritto privato regolato o finanziato" di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013 e, pertanto, è tenuta al rispetto delle ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi previste da tale normativa (segnatamente, dagli artt. 9 e 10)».

Preso atto di quanto esposto successivamente alla redazione ed approvazione del PTC 2017-2019 è stata emanata la determina ANAC n. 1134 del 8/11/2017, la quale detta le nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017), nonché, da ultimo, il PNA 2018.

§ 3. CONTESTI

La valutazione del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale le realtà operano possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

La valutazione del contesto interno ha, invece, come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche interne dell'azienda possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

3.1 CONTESTO ESTERNO

Le informazioni utili a comprendere le dinamiche del rischio corruttivo all'interno di AMTER (e del socio a cui è affidata la gestione di rilevanti attività di Amter) discendono in primo luogo da una disamina della realtà territoriale (nazionale e locale) in cui la Società si colloca. La definizione del contesto esterno avviene per fasi di approfondimento graduale, in relazione all'esperienza maturata sul processo di valutazione del rischio e compatibilmente con le risorse professionali disponibili.

Da un punto di vista territoriale le stime convergenti di alcuni indicatori sembrano segnalare come la corruzione nel settore pubblico abbia assunto in Italia connotazioni sistemiche, tipiche di un fenomeno profondamente radicato in diverse aree di intervento dello Stato e capace di condizionarne significativi processi decisionali (basti pensare come nell'anno 2016, l'Italia sia stata posta al 60° posto su 176 paesi del mondo nel Rapporto di Transparency International sulla percezione della corruzione; il dato colloca il nostro Paese nella terzultima posizione tra i Paesi UE, superato in negativo solo da Grecia e Bulgaria). Tra le regioni in cui l'Istat ha stimato il maggior numero di casi di corruzione sul lavoro è presente la Liguria, ove sono il 4,2%, terza in classifica dopo Lazio (7,4%) e Puglia (6,3%). La contropartita più frequente è il denaro (60,3%), seguono il commercio di favori, nomine, trattamenti privilegiati (16,1%), i regali (9,2%) e, in misura minore, altri favori (7,6%) o una prestazione sessuale (4,6%).

Dalle relazioni delle Forze dell'Ordine risulta, inoltre, che in Liguria sono presenti organizzazioni di stampo mafioso che hanno raggiunto capacità di infiltrazione nell'imprenditoria, nelle attività commerciali, nelle istituzioni e nella politica e che in taluni casi riescono a influenzare il mondo dell'economia e degli appalti. Strumento utile per contrastare la criminalità è rappresentato dal registro delle imprese informatizzato messo a disposizione dalle Camere di Commercio. La medesima situazione è oggetto di indicazioni specifiche nel documento pubblicato nel febbraio 2016, laddove si fa riferimento ad una circolare inviata il 23 aprile 2014 ai Prefetti della Repubblica, seguita da una direttiva applicativa del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con cui "il Ministro dell'Interno ha richiamato l'attenzione sulla necessità di implementare l'azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminali legati all'operatività della 'ndrangheta, tanto in Calabria che nelle regioni dove si registrano le sue proiezioni. Il modello di intervento, denominato "Focus 'Ndrangheta – Piano d'azione nazionale e transnazionale", prevede: - un impegno corale con l'impiego di tutte le risorse disponibili, in chiave sia preventiva che repressiva ed un'azione di contrasto, a tutto campo, organica e coordinata, che dovrà essere attuata sia in Calabria che in tutte le aree ove la 'Ndrangheta, dalle attività investigative e giudiziarie, risulta presente con i suoi illeciti interessi economici, in particolare in Lombardia, in Piemonte, nell'Emilia Romagna, in Liguria e nel Lazio; - che i Prefetti forniscano le opportune indicazioni volte a rendere più frequenti, con una mirata pianificazione, i controlli dei mezzi e del personale nelle aree dei cantieri, i cui esiti potranno risultare una preziosa risorsa per la verifica delle infiltrazioni della 'Ndrangheta nel settore degli appalti". Il quadro criminoso predetto è confermato dalla "Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore

nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso" (periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015), presentata alla Camera dei Deputati nel febbraio 2016 .

Nella sezione di competenza del Distretto di Genova, il relatore riserva alcuni rilievi ai procedimenti relativi alla criminalità organizzata, ai reati in materia di sostanze stupefacenti e a quelli ambientali. Per quanto concerne le linee di tendenza delle manifestazioni della criminalità organizzata nel territorio, la Relazione relativa all'anno precedente evidenziava che "la specificità delle modalità di azione dei tanti soggetti in varia misura collegabili alla 'ndrangheta, unita alla loro presenza quasi capillare su molte zone del territorio del Distretto ed in settori diversi del tessuto economico regionale, rappresenta una delle ragioni per cui risulta particolarmente difficile raccogliere elementi di prova prima e giungere poi a decisioni che, più o meno direttamente, riconoscono tale realtà. Per la verità, anche se con particolare timidezza dato il contesto, su quest'ultimo piano segnali positivi ci sono stati, anche indotti da importanti risultati processuali di altre realtà simili ed è possibile che un diverso orientamento culturale, prima ancora che giuridico, possa cominciare a manifestarsi e di fatto si sia manifestato". Nell'ultima Relazione si ribadisce il descritto trend nei termini seguenti: "L'intensa attività investigativa svolta negli ultimi anni ha portato alla prima condanna di numerosi associati alla 'ndrangheta operanti nel ponente ligure, con la conferma, in sede giudiziaria, della presenza, in quella zona, di alcune "locali" la cui attività è risultata in grado di condizionare l'operato di amministratori locali e di incidere sulle attività imprenditoriali segnatamente svolte da quelle piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto economico prevalente dell'intera area. ostinatamente tenerli chiusi. […] La città di Genova, inoltre, è al centro di significative dinamiche criminali di respiro nazionale, riconducibili alle accertate attività della 'locale' di 'ndrangheta del capoluogo e di quella di Lavagna nonché, in misura più contenuta, di storiche proiezioni di Cosa Nostra siciliana".

Sotto il profilo del contesto normativo (nazionale e locale) con l'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione. Tra gli strumenti introdotti dalla legge 190/2012 vi sono il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e, per ciascuna amministrazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.). Quest'ultimo rappresenta uno strumento a presidio della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), ribadisce che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e quale strumento di contrasto alla corruzione. Si ricorda, altresì, in materia il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), il quale ha introdotto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza e ha introdotto nuove sanzioni pecuniarie attribuendo all'ANAC la competenza all'irrogazione delle stesse.

Sotto l'ulteriore profilo del contesto socio-economico ligure è stato preso in esame il Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Consiglio Regionale della Liguria (2018-2020) che rinvia al Documento di Economia e Finanza Regionale 2018-2020, da cui emerge lo scenario di previsione di un'economia in leggera crescita per la Liguria per i prossimi anni (fino al 2019) e una panoramica in merito alla struttura economica ligure (caratterizzata dalla presenza di imprese con una dimensione piuttosto contenuta, che le rende vulnerabili alle oscillazioni causate dalla crisi economica che ha caratterizzato gli ultimi anni).

L'analisi del contesto esterno non può non tenere conto del drammatico evento rappresentato dal crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018: il cedimento del viadotto ha praticamente diviso in due la città di Genova e la Liguria; infatti il traffico autostradale transitante sul viadotto era costituito da autoveicoli privati, autobus turistici e soprattutto da mezzi pesanti provenienti/diretti anche da Francia e Spagna trasportanti merci in parte da/per il Porto di Genova, in parte dirette verso il resto d'Italia e il centro Europa. Chiaramente la viabilità autostradale nel tratto compreso tra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Ovest, Genova Est e Genova Bolzaneto, Ventimiglia e confine è stato deviato sulla viabilità ordinaria del Comune di Genova, con conseguente congestionamento della viabilità urbana, ancorché sia entrato in esercizio dopo poco tempo un nuovo tratto viario posto all'interno delle aree siderurgiche ILVA di Genova-Cornigliano con lo scopo di alleggerire il traffico soprattutto dei mezzi pesanti. L'evento ha comportato gravi danni all'economia della città, della Regione e della nazione stessa poiché il nodo autostradale di Genova smista e drena il traffico del Porto di Genova e delle attività industriali ed artigianali operanti nella città, soprattutto nella Valle del Polcevera e nella zona più orientale del ponente cittadino. La Camera di Commercio segnala in 2231 le imprese che a vario titolo hanno registrato danni diretti o indiretti.

3.2 CONTESTO INTERNO E ORGANIZZATIVO

La valutazione del contesto interno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche interne dell'azienda possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Il Piano Nazionale Anticorruzione evidenzia l'importanza di "*segnalare la complessità organizzativa dell'amministrazione in esame, attraverso l'esame della struttura organizzativa, dei ruoli e delle responsabilità interne, così come delle politiche, degli obiettivi e strategie dell'ente*", verificando, in particolare i seguenti dati: organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; politiche, obiettivi e strategie; risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del personale; cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica; sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali che informali); relazioni interne e esterne. In tale ottica il Piano Anticorruzione e

l'adempimento agli obblighi di Trasparenza sono strumenti idonei ad integrare, a loro volta, il Modello 231/01 e la prevenzione delle fattispecie di reato ivi previste, in particolare contro la Pubblica Amministrazione.

Assetto Societario

AM.TER. S.p.A. è società partecipata dal socio privato IREN Acqua S.p.A. (49%), e dai Comuni di Cogoleto (20,61%), Masone (9,40%), Rossiglione (7,58%), Campo Ligure (7,37%) e Mele (6,05%)

Nata nel 1997, gestisce il servizio idrico integrato nell'area del Ponente della Provincia di Genova; dal 1° luglio 2004 ha assunto il servizio anche nei Comuni di Arenzano e Tiglieto, per un totale di 34.000 abitanti serviti, 316 km di rete acquedottistica, 140 Km di rete fognaria e 4 impianti di trattamento delle acque.

Il socio privato Iren è una holding con sede a Reggio Emilia: alla Capogruppo fanno capo le attività strategiche, amministrative, di sviluppo, coordinamento e controllo; alle quattro società Iren Energia, Iren Mercato, IRETI e Iren Ambiente fanno capo le attività per linea di business.

IREN nasce il 1° luglio 2010 dalla fusione di Enìa in Iride e si colloca ai vertici delle multiutilities nazionali con un posizionamento di rilievo nelle diverse aree di business, un mix bilanciato tra attività regolate e quasi regolate e attività libere ed una forte integrazione tra attività upstream e downstream. Grazie ai propri assets produttivi, agli investimenti realizzati ed in corso, al posizionamento in tutte le aree di business, in tutte le fasi della filiera energetica, ed al proprio radicamento territoriale IREN è oggi uno dei principali Gruppi multiutility del panorama italiano.

Mission

Amter gestisce il servizio idrico integrato come da seguente raffigurazione grafica:

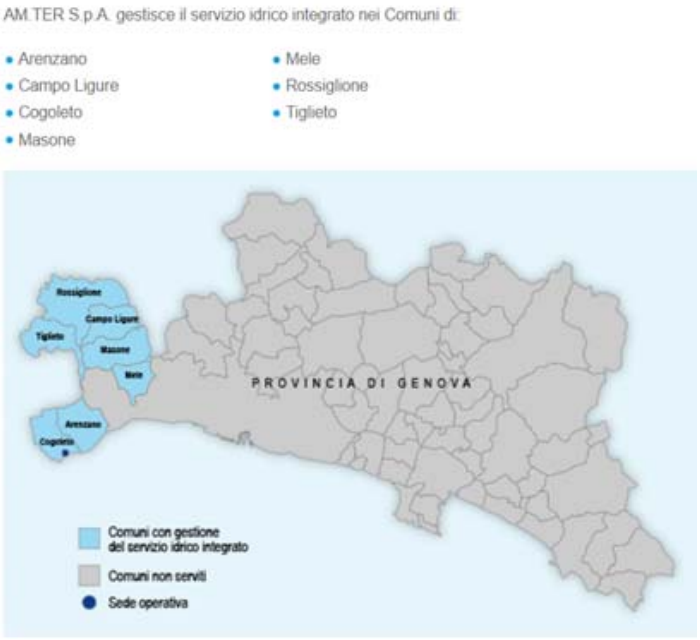

Gli acquedotti di AM.TER S.p.A. immettono in rete annualmente circa 3,9 milioni di mc. di acqua potabile destinati ai 7 comuni serviti, attraverso una rete di distribuzione di circa 316 km.

Le fonti di approvvigionamento presenti sul territorio sono eterogenee e consistono in:

140 sorgenti; 14 corsi d'acqua; 3 pozzi. La potabilizzazione delle acque avviene tramite 4 impianti di trattamento delle acque distribuiti sul territorio di competenza.

AM.TER S.p.A. gestisce e monitora, inoltre, circa 140 km di rete fognaria.

Infine occorre dare conto dell'impianto di depurazione comprensoriale di Rossiglione, realizzato dalla Comunità Montana Valli Stura e Orba; il depuratore comprensoriale provvede allo scarico finale delle reti fognarie per i Comuni di Campo Ligure, Masone e Rossiglione. A partire dal 2002 una serie di interventi hanno permesso l'adeguamento dell'impianto agli attuali standard europei.

Gli **Organi sociali** al 31 dicembre 2017 risultano così composti:

CDA: Presidente Ing. Bruno Soracco

A.D. Ing. Giovanni Gnocchi, dirigente dipendente della Società IRETI, in distacco presso AMTER SpA per quota parte 5% in forza di documento Prot. 7/PERS del 2/1/2016

Consigliere Dott.ssa Francesca Francioli .

Collegio Sindacale: Dott. Marco Rossi, Dott. Franco, Dott.ssa Vanda Zancarli

Ambiti di attività (non solo operativi) affidate al Gruppo Iren.

Ai sensi del disposto di cui all'art.7 dello Statuto sociale in vigore talune rilevanti ambiti di attività (non solo operativi) risultano affidate al Gruppo Iren, tra cui quelle di cui al seguente prospetto.

		OGGETTO	SPECIFICHE
IREN MERCATO S.p.A.	AMTER S.p.A.	servizi commerciali	gestione dei rapporti contrattuali con la clientela
			fatturazione
			credit management (riscontro incassi, gestione del credito)
			contenzioso commerciale
			attività a supporto (fiscale, reporting e sistemi di controllo; supporto processi e gestione dei rapporti con ICT)

IRETI	AMTER S.p.A.	servizi tecnici	attività di gestione (progettazione, autorizzazioni, direzione lavori, ecc…) e realizzazione degli investimenti di sua competenza risultanti dal budget annuale
			investimenti "diffusi ed a valenza territoriale" (manutenzione straordinaria impianti e reti, e realizzazione di allacciamenti ed estendimenti delle reti di acquedotto e fognatura, ecc..)
			investimenti di maggiore rilevanza industriale e finanziaria (impianti di depurazione, stazioni di captazione delle risorse idriche, ecc..)
IRETI	AMTER S.p.A.	servizi corporate	affari regolatori
			segreteria societaria
			comunicazioni e relazioni esterne
			corporate social responsability e comitati territoriali
			relazioni istituzionali locali
			risk management
			internazionalizzazione e innovazione
			affari legali
			organizzazione sistemi e certificati
			personale - servizi informatici
			consolidato
			amministrazione
			pianificazione e controllo
			finanza
			fiscale
IREN S.p.A.	AMTER S.p.A.	acquisti e appalti	
MEDITERRANEA delle ACQUE S.p.A.	AMTER S.p.A.	servizi tecnici	fornitura reciproca di servizi tecnici a richiesta per contiguità territoriale
AMTER S.p.A.	IRETI S.p.A.	investimenti lavori e servizi	investimenti, lavori e servizi tecnici

Non può non evidenziarsi come le attività affidate al Gruppo Iren siano, da quest'ultima, gestite nell'ambito di processi certificati sotto il profilo Qualità, Ambiente e Sicurezza e le stesse siano analiticamente disciplinate da Procedure, Istruzioni Operative e Protocolli ed oggetto di attività di monitoraggio e audit.

Occorre, infine, segnalare come il precitato parere del prof. Piperata abbia avuto esaminato altresì la compatibilità con il vigente quadro normativo di quanto stabilito dall'art. 7 dello Statuto di AM.TER. S.p.A., secondo cui le azioni con prestazioni accessorie (di cui è titolare il socio privato della Società) "…*obbligano il titolare, per un periodo pari alla durata dei disciplinari di servizio sottoscritti tra Società e Comuni affidanti a svolgere*…" molteplici attività inerenti, dettagliatamente descritte dallo Statuto, al servizio idrico integrato, che spaziano dalla progettazione e

realizzazione di nuove e reti ed impianti, all'elaborazione di programmi di risanamenti delle reti, allo studio ed elaborazione di interventi organizzativi per il miglioramento della qualità del servizio, alla gestione finanziaria ed amministrativa dei contratti con l'utenza ed alla fatturazione e gestione della morosità.

Al riguardo si riportano le seguenti conclusioni sul punto.

«(…) *anche in vista dell'eventuale futura rideterminazione della disposizione statutaria relativa alle modalità di esternalizzazione, pare necessario che la Società, in applicazione delle Convenzioni in essere, provveda ad individuare le attività potenzialmente esternalizzabili, limitando detta possibilità a specifiche prestazioni operative oggetto di puntuali contratti di service, riservando, di converso, alla Società stessa le attività strategiche rispetto alla gestione del servizio e, come tali, non delegabili. Invero, queste ultime non sono tipizzate e non costituiscono un numerus clausus (con la conseguenza che la relativa definizione è rimessa ad una scelta discrezionale rimessa al concessionario, eventualmente previa acquisizione di un apposito parere da parte dell'Autorità di regolazione, se istituita), ma vengono tendenzialmente fatte coincidere con le attività più rilevanti espressive dell'autonomia di gestione e del controllo societario (tenuto conto anche delle previsioni contenute nel modello organizzativo ex d.lgs.n. 231/2001 e del P.T.P.C.T., nonché delle certificazioni di qualità) che costituiscono "prerogative" del gestore del servizio pubblico, quali, a titolo esemplificativo, la predisposizione dei piani triennali e annuali delle attività, la gestione della contrattualistica, le funzioni di monitoraggio e controllo dei servizi, il mantenimento delle relazioni con l'Autorità di regolazione e gli enti concedenti e la disponibilità degli assett*».

§ 4. PRINCIPALI AREE E PROCESSI A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI E RELATIVI PRESIDI: CONFERMA DEL PTC 2017-2019

Alla data di redazione del presente PTCT in seno alla Società è, tuttora, in atto la perimetrazione delle attività delegate e modalità di esternalizzazione: allo stato e in attesa di eventuali modifiche dell'assetto organizzativo e dell'ambito di attività espletato direttamente da AMTER (non esternalizzato al socio privato) si ritiene di mantenere invariata –rispetto al 2018- la identificazione delle aree di rischio e del relativo indice (come quantificato *infra* in tabella). Si richiamano di seguito le prescrizioni e i presidi più rilevanti, anche per quanto concerne le attività esternalizzate, conseguenti alla specifica valutazione del rischio di seguito anch'essa schematizzata per ciascuna area.

AREA	REATO A RISCHIO
A - ASSUNZIONI, PROGRESSIONE DEL PERSONALE, CONFERIMENTO POTERI E DELEGHE A DIRIGENTI E QUADRI	✓ Concussione (art. 317 C.p.) ✓ Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 C.p.) ✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 C.p.) ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 C.p.)
B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	

C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI **D – RAPPORTI CON LA P.A. E CON GLI ORGANI ISPETTIVI** **E – GESTIONE FLUSSI FINANZIARI**	✓ Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis C.p.) ✓ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter C.p.) ✓ Truffa in danno allo Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 C.p.) ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis C.p) ✓ Frode informatica (art. 640-ter C.p.) ✓ Indebita induzione a dare o promettere utilità (319-quater C.p.) ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 C.c.)

Tabella valutazione area di rischio

								6	4					
	Temi	discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità processo	controlli		organizzativo	economico	reputazionale	immagine		
Area	Rischio specifico	1	2	3	4	5	6	P	7	8	9	10	I	R
A	1	2	2	1	3	1	1	1,7	1	1	0	5	1,75	2,92
	2	2	2	1	3	1	1	1,7	1	1	0	5	1,75	2,92
	3	3	2	1	3	1	1	1,8	1	1	0	5	1,75	3,21
B	1	2	5	1	5	1	1	2,5	1	1	0	5	1,75	4,38
	2	2	5	1	5	1	1	2,5	1	1	0	5	1,75	4,38
	3	2	5	1	5	1	1	2,5	1	1	0	5	1,75	4,38
C	1	2	5	1	3	1	1	2,2	1	1	0	2	1,00	2,17
D	1	2	5	3	1	1	2	2,3	1	1	0	5	1,75	4,08
	2	2	5	3	1	1	2	2,3	1	1	0	5	1,75	4,08
	3	2	5	3	3	1	2	2,7	1	1	0	5	1,75	4,67
	4	2	5	3	1	1	2	2,3	1	1	0	5	1,75	4,08
	5	2	5	3	1	1	2	2,3	1	1	0	5	1,75	4,08
E	1	2	5	3	5	1	3	3,2	2	1	0	5	2,00	6,33
	2	2	5	3	3	1	2	2,7	1	1	0	5	1,75	4,67
	3	2	5	3	1	1	2	2,3	1	1	0	5	1,75	4,08
	4	2	2	3	5	1	2	2,5	1	1	0	5	1,75	4,38
	5	4	5	1	3	1	2	2,7	1	1	0	5	1,75	4,67

Rischio (impatto x probabilità) $0 \leq R < 6$ => colore verde
Rischio (impatto x probabilità) $6 \leq R < 8$ => colore giallo
Rischio (impatto x probabilità) $R \geq 8$ => coloro rosso

Tabella riepilogativa delle aree di rischio, con indicazione delle misure di prevenzione già adottate, dei Responsabili / Referenti Aziendali, nonché delle misure di cui si richiede l'adozione nel prosieguo, con l'obiettivo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione, creare un contesto sfavorevole alla corruzione. Oltre alle procedure (istruzioni operative indicate in

tabella si fa espresso richiamo alla documentazione di cui ai sistemi certificati, anche del socio privato, nonché ai documenti allegati al presente Piano sub 1, 2 e 3)

Aree di rischio		**Misure di prevenzione / Procedure adottate**	**Ulteriori Misure in corso di adozione e relative tempistiche**	**Attivita' esternalizzata**	**Resp. / Uffici interessati**	**Modalità verifica attuaz.**	**Rischio**
Area A: Assunzione, Progressione del Personale	1. Assunzione Personale appartenente a categorie protette o ad assunzione agevolata	PO IREN 02 (rev 12.12.2016)		IREN / Personale, Organizzazione e Sistemi Informativi	Direzione Servizio Idrico / CDA / A.D.	Audit interni Audit certificazioni Monitoraggio RPC / OdV P.G. 17.01Gestione degli Audit I PG IREN SGC 02 Gestione Rilievi e Azioni Correttive PG IREN SGC 03 Gestione degli Audit Interni	2,92
	2. Gestione delle Assunzioni del Personale	PO IREN 02 (rev 12.12.2016)					2,92
	3. Gestione dei sistemi retributivi e premianti	PO IREN 02 (rev 12.12.2016) PR_FORM Processo di Formazione e Addestramento					3,21
Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture, Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	1. Negoziazione /Stipulazione e/o esecuzione di contratti per l'approvvigionamento di beni/servizi	PG IREN APP 01 PO IRETI 05 (*verifiche corretta esecuzione interventi affidati a società esterne*) P.G. 10.01 Prove, controlli e collaudi di forniture		IREN / Approvvigionamenti, Logistica e Servizi	Dir. Servizio idrico, Resp. Acque Potabili, Resp. Acque reflue		4,38
	2. Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziali						4,38
	3. Assegnazione e gestione incarichi per consulenze	PG IREN APP 01		Serv. Est. IREN / Approvvigionamenti,	Dir. Servizio idrico, Resp. Acque Potabil		4,38

				Logistica e Servizi	i, Resp. Acque reflue A.D. / CDA		
Area C: Rapporti con l'utenza	Vendita del Servizio Idrico Integrato - acqua ed allacciamento - (contrattualizzazione , misurazione, bollettazione/fatturazione) Vendita del servizio di trattamento scarichi industriali (acque reflue) Gestione storni di fatturazione per consumi anomali	IRETI: Procedure Operative: PO IRETI STC STC 01 Preventivazione derivazioni di utenza; PO IRETI ST SDD 05 Gestione Contratti IREN MERCATO: SP IME FAT Schede Processo: Fatturazione; SP IME GCR Gestione Mercato Retail e Procedure di riferimento (si veda Foglio Iren Mercato) IREN MERCATO: SP IME FAT Scheda Processo: Fatturazione e Procedure di riferimento					2,17
	Gestione del Credito	SP IME GC Scheda Processo Gestione Credito I.O. IME TO 01 Manuale utente Contabilizzazione incassi MO 02 PO IME 22 Richiesta di rateizzazione (Acqua/Altri Servizi)					

Area D: Rapporti con la PA e gli Organi Ispettivi	1. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività aziendali.	AMTER: SP AT GTSII Scheda Processo Gestione Tecnica SII e Procedure di Riferimento					4,08
	2 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e gestione degli adempimenti, delle verifiche e delle ispezioni a fronte: - degli adempimenti in materia previdenziale e assicurativa, - degli adempimenti fiscali e tributari (Agenzia delle Entrate, ecc.) - della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero dell'emissione di fumi o della produzione di inquinamento acustico/ elettromagnetico - delle previsioni contenute nella normativa vigente in materia di sicurezza e dell'igiene sul lavoro e del rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni	Procedura Amter Rapporti Soggetti Pubblici Procedura Amter Rapporti Soggetti Privati					4,08
	3 Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici.			IREN / Amministrazione, Finanza e Contro			4,67

				llo			
	4. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali						4,08
	5. Rapporti con Autorità di vigilanza relativi allo svolgimento di attività disciplinate dalla legge						4,08
Area E Flussi Finanziari	1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente; Valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio; rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa; aggiornamento del piano dei conti	P.G. INV 01 Attivazione e verifica amministrativa dell'avanzamento degli investimenti d'Ambito P.G. PEF 01 Verifica ed aggiornamento del Piano economico - finanziario dell'ATO Genovese P.G. IREN 01 Rendicontazione dei dati gestionali inerenti l'Ambito genovese	In considerazione della non applicabilità ad Amter della procedura PO IREN ASC 01 (Proc. Operativa redazione del bilancio consolidato Gruppo Iren) è necessario verificare l'iter di formazione della doc. per la predisposizione del bilancio	Iren SpA Direzione Amministrativa - Staff Pianificazione/Controllo - Altre Direzioni/Funzioni coinvolte per competenza		6,33
	2. Rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e il socio; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero	PG SDA 01		IREN / Amministrazione, Finanza e Contro			4,67

	esercitare il controllo			llo			
	3. Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni			IREN / Amministrazione, Finanza e Controllo			4,08
	4. Gestione dei Flussi Finanziari	cfr. Proc. Iren Mercato all.1					4,38
	5. Gestione di iniziative socio, culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, sponsorizzazioni etc.	IREN: PG OMG 01 Gestione omaggi e gadget IREN: P-CEH03-GS Gestione sponsorizzazioni, eventi e presenze pubblicitarie		IREN / Comunicazione e relazioni esterne			4,67

§ 4.1 RELAZIONE ATTIVITÀ RPCT

Preliminarmente si osserva come:

1. per referenti e collaboratori del RPCT devono intendersi altresì i responsabili di funzione del "socio privato" a cui sono state esternalizzate attività talora connotate da profili di sensibilità sotto il profilo corruttivo;

2. l'ambito del raggio di azione di RPCT deve estendersi anche alle attività esternalizzate a soggetto privato, non sottoposto all'obbligo di nomina di RPCT, con le seguenti precisazioni. Come già sancito con riferimento ai compiti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 si ritiene che anche per l'RPC resti ferma in capo alla Società affidataria (ai Responsabili e ai suoi organi di controllo) l'attribuzione delle responsabilità in merito alle attività esternalizzate, nel caso di specie governate da procedure ex Modello 231/01 e di sistema certificato. A carico dello scrivente RPCT (e, per quanto di competenza, di OdV) residua la necessità di:

(i) verifica circa la sussistenza, in capo all'affidataria dei servizi, di un adeguato sistema organizzativo, finalizzato alla prevenzione dei fenomeni corruttivi;

(ii) verifica circa la corretta formalizzazione dei contratti aventi ad oggetto le attività esternalizzate, coerentemente con le previsioni statutaria;

(iii) potere di effettuare, congiuntamente all'OdV e agli altri organi di controllo del "socio privato", particolari attività di controllo su singole attività a rischio, con possibilità di accedere alla documentazione rilevante (nei limiti imposti da disposizioni di legge, ad esempio per quanto concerne la segretezza aziendale, la privacy etc.), nonché

(iv) richiedere all'OdV e agli organi di controllo e di auditing delle società del Gruppo Iren, a cui sono affidati i servizi esternalizzati, relazioni sulle attività di verifica e monitoraggio effettuate.

Nel corso del 2018 la scrivente, unitamente ad OdV, siè confronata con gli uffici responsabili del Gruppo Iren, delegatari delle attività esternalizzate; è evidente come detta gestione da parte di soggetto terzo, rispetto ad Amter, possa, talvolta, rallentare le attività di acquisizione di documenti e di verifica (senza che ciò, incida, nel merito, sulle modalità di gestione delle attività).

§ 5 "INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA" (*PANTOUFLAGE*)

Particolare attenzione è stata volta dal PNA 2018 alla cd. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*).

Evidenziato che il D.Lgs. n. 165/2001 si applica ai soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni così come individuate all'art. 1, co. 2 del Decreto stesso (tra cui non sono ricomprese le società a partecipazione pubblica), la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici e quindi anche l'ambito di applicazione soggettiva del divieto di *pantouflage* è stato ampliato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*", il quale prevede espressamente che "*Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico*".

In coerenza con quanto stabilito dal succitato art.21 del D.Lgs. n.39/2013, l'ambito applicativo della disposizione, è stato altresì oggetto di intervento espresso dell'ANAC con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 296 del 21 dicembre 2018), avente ad oggetto "*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*".

In particolare ANAC ha specificato, al punto 9.2 della predetta delibera che i soggetti privati in controllo pubblico sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 21 del medesimo decreto, gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali, mentre "*non sembra invece consentita un'estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato articolo 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal D.lgs. n. 39/2013. Ad analoghe conclusioni si giunge per i dirigenti ordinari*".

Fermo quanto esposto al §2 in merito alla natura giuridica di Amter, il personale dipendente della stessa non ha autonomi poteri di amministrazione e di gestione, neppure in forza di specifiche deleghe con cui vengano attribuiti loro specifici poteri autoritativi o negoziali (dovendosi intendere, in tal senso, che tali poteri decisionali e gestionali siano conferiti statutariamente, a mezzo di procura notarile o di apposita delibera del consiglio di Amministrazione).

Sulla base di tali indicazioni normative e regolamentari – ai fini della corretta interpretazione e della chiara determinazione dell'ambito di applicazione a Amter della norma di cui trattasi –si ritiene che i divieti di cui al

comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano ai soli componenti del CDA ed in particolare all'Amministratore Delegato.

Quale misura volta a implementare l'attuazione dell'istituto, RPCT invierà una comunicazione al CDA al fine di ricordare i contenuti della normativa.

§ 5.1. ROTAZIONE DEGLI INCARICHI (ORDINARIA E STRAORDINARIA)

La legge n. 190/2012 al comma 5, lett. b), nonché al comma 10, lett. b), prevede, quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; i sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio devono comunque garantire continuità e coerenza agli indirizzi già intrapresi e le necessarie competenze delle strutture.

In considerazione del particolare organigramma della Società, della dotazione organica e delle attività esternalizzate, la rotazione del personale è di difficile attuabilità e viene, eventualmente, attuata in Amter in maniera non programmata ma in funzione delle esigenze organizzative aziendali. Sono comunque presenti misure di natura preventiva della corruzione quali modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

Per quanto concerne la rotazione straordinaria, Amter prende atto di quanto indicato dall'aggiornamento del PNA 2018 e, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, metterà in campo misure analoghe alla rotazione straordinaria nel PTPC.

Si ricorda che al fine di stabilire l'applicabilità della rotazione straordinaria al singolo caso, l'amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza; a) dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti, b) di una condotta, oggetto di tali procedimenti qualificabile come "corruttiva" ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs.165/2001. La valutazione della condotta del dipendente da parte dell'Amministrazione è obbligatoria ai fini dell'applicazione della misura. Detta valutazione verrà avviata al momento della conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio (art. 405-406 e sgg. Codice procedura penale) formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente (ad esempio, nei procedimenti speciali, dell'atto che instaura il singolo procedimento come la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di decreto penale di condanna, ovvero la richiesta di applicazione di misure cautelari).

Dal momento che in molti casi i dipendenti non comunicano la sussistenza di procedimenti penali a loro carico, Amter valuterà di introdurre nel codice di comportamento o direttamente nel PTPCT, l'obbligo per i dipendenti di comunicare la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

§ 6. INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI

Il Responsabile cura e verifica che siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 8 aprile 2013, n° 39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti.

La Delibera dell'A.N.AC. 833 del 3 agosto 2016 "*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*" ha fornito gli strumenti per superare i dubbi interpretativi e le difficoltà applicative della normativa sulla inconferibilità e incompatibilità, andando a chiarire il ruolo e le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e andando definire i confini e i margini di intervento dell'attività dell'ANAC. La vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al responsabile della prevenzione della corruzione, in una sorta di vigilanza interna, mentre la vigilanza esterna viene invece condotta dall'Autorità nazionale anticorruzione.

Con riferimento agli accertamenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, gli stessi si distinguono a seconda che trattasi di inconferibilità o incompatibilità, come di seguito esposto.

A) **Inconferibilità**

Al RPC è assegnato il compito di contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all'ANAC.

Qualora, quindi, il RPC venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. n. 39 o di una situazione di incompatibilità, deve avviare un procedimento di accertamento.

Nel caso di una violazione delle norme sulle inconferibilità la contestazione della possibile violazione va fatto nei confronti tanto dell'organo che ha conferito l'incarico quanto del soggetto cui l'incarico è stato conferito.

L'attività di contestazione prevede due distinti accertamenti:

1) di tipo oggettivo relativo alla violazione delle disposizioni sulle inconferibilità;

2) di tipo soggettivo relativo alla valutazione dell'elemento psicologico di colpevolezza in capo all'organo che ha conferito l'incarico, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 18 del decreto. Accertata, quindi, la sussistenza della causa di inconferibilità dell'incarico, il RPC dichiara la nullità della nomina e procede alla verifica dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, dei soggetti che all'atto della nomina componevano l'organo che ha conferito l'incarico, ai fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

L'atto di contestazione, da portare a conoscenza anche dei soggetti che hanno conferito l'incarico, oltre a contenere una brevissima indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata, contiene anche l'invito a presentare memorie a discolpa, in un termine congruo, tale da consentire, comunque, l'esercizio del diritto di difesa (tendenzialmente non inferiore a cinque giorni).

B) Incompatibilità

In tale caso, per il RPC, è previsto il dovere di avviare un unico procedimento, quello di accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità. Una volta accertata la sussistenza di una situazione di incompatibilità, il RPC contesta all'interessato l'accertamento compiuto. Dalla data della contestazione decorrono i 15 giorni, che impongono, in assenza di una opzione da parte dell'interessato, l'adozione di un atto con il quale viene dichiarata la decadenza dall'incarico. In questo caso l'accertamento è solamente di tipo oggettivo.

Con riferimento all'attività di verifica del RPC sulle dichiarazioni concernenti la insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, l'art. 20 del decreto 39/2013 impone a colui al quale l'incarico è conferito, di rilasciare, all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate dallo stesso decreto.

Tale dichiarazione rileva solo nell'ambito dell'accertamento che il RPC è tenuto a svolgere in sede di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti dei componenti l'organo conferente l'incarico, tenuto conto che, pur costituendo un momento di responsabilizzazione del suo autore, tale dichiarazione non vale ad esonerare, chi ha conferito l'incarico, dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. i requisiti necessari alla nomina, ovvero l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare.

In caso di dichiarazioni mendaci, si configurano diverse conseguenze:

1) responsabilità penale in capo al suo autore, essendo questa resa ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000;

2) impossibilità, per il suo autore, di ricoprire, per un periodo pari a cinque anni, alcuno degli incarichi previsti dal decreto in quanto resa anche ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013.

Tuttavia, proprio in considerazione della buona fede che può caratterizzare l'autore della dichiarazione, è opportuno considerare un passaggio che la legge non contempla, ma che potrebbe chiarire non solo la condotta da esigere dall'autore della dichiarazione, ma anche l'ambito oggettivo della verifica richiesta all'organo conferente l'incarico.

AMTER ha pertanto ritenuto di adeguarsi all'invito di A.N.AC. di accettare solo dichiarazioni alla quali venga allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione al fine di poter effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità.

Ne consegue che il compito del RPC nell'ambito del procedimento sanzionatorio sarà più agevole, potendosi, ad esempio, dedurre:

- la responsabilità dell'organo conferente ogni volta che l'incarico dichiarato poi nullo sia stato conferito nonostante, dalla elencazione prodotta, fossero emersi elementi che, adeguatamente accertati, evidenziassero cause di inconferibilità o di incompatibilità;
- la buonafede dell'autore della dichiarazione, in caso di dichiarazione esaustiva. Con riferimento, però, a tale ultimo profilo, vale evidenziare che l'elemento psicologico del dichiarante non è preso in considerazione dal legislatore, il quale collega alla dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, l'inconferibilità di qualsivoglia incarico tra quelli previsti dal decreto, per il periodo di cinque anni.

§ 7. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Nel corso del 2019 RPCT, unitamente ad OdV, espleterà attività formative *inhouse* con destinatario il personale dipendente. In considerazione delle attività svolte dal personale Amter si valuta sufficiente la trattazione –in un modulo formativo con consegna di brochure e verifica di apprendimento- delle tematiche legate ai principi di etica e legalità, ai contenuti della Legge 190/2012, del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, dei codici di comportamento e del codice disciplinare, nonché delle le tematiche relative alla trasparenza nella pubblica amministrazione e l'applicazione del D.Lgs 33/2013, il profilo delle incompatibilità e del conflitto d'interesse e i reati contro la Pubblica Amministrazione, al fine di offrire un'informazione generale su come prevenire, reprimere e contrastare il fenomeno della corruzione.

§ 8. PIANO DI MONITORAGGIO 2019

La normativa di riferimento prevede specifiche attività di monitoraggio volte a verificare lo stato di attuazione delle misure stabilite dal PTPC. Detta attività dovrebbe estrinsecarsi, nello specifico, in una verifica in punto corretta formalizzazione ed adozione delle procedure, nonché loro effettiva applicazione. A tale riguardo si richiama, tuttavia, quanto sopra riportato per quanto concerne le attività esternalizzate, ragione per cui nel corso del 2019 RPCT porrà in esecuzione il seguente programma, salvo suo adeguamento in ipotesi di internalizzazione di talune attività sensibili, a cui –in tal caso- estendere con modalità differente le verifiche.

Area A: Assunzione e Progressione del Personale	Procedura Rilevazione Presenze	N°1 verifica di conformità	
Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture, Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Affidamento incarichi di consulenza	N°2 verifica di conformità	
Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture, Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	affidamento di lavori, servizi e forniture	N°3 verifica tramite incontro ODV e referenti Società affidataria dei servizi esternalizzati	Acquisizione esiti audit Gruppo Iren per attività esternalizzate
Area E Flussi Finanziari	Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi	N°2 verifica tramite incontro ODV e referenti Società affidataria dei servizi esternalizzati	

	adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente		

I dipendenti di AMTER terranno informato il Responsabile della prevenzione della corruzione in merito allo stato di attuazione delle misure previste e per le quali fossero stati coinvolti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può, in qualsiasi momento, richiedere ai dipendenti informazioni e dati relativi a determinati settori di attività. Può, inoltre, richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato un atto di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'emanazione dell'atto. Il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni scritte e/o verbali a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità. Il Responsabile della prevenzione della corruzione può monitorare, anche a campione, i rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti di AMTER. Può, inoltre, effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le strutture competenti. Il Responsabile della prevenzione della corruzione tiene conto, infine, di segnalazioni/reclami non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interessi ovvero da cittadini, anche inoltrate tramite l'indirizzo di posta elettronica dedicato che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

Sin d'ora si anticipa che, in concreto, il RPCT provvederà alle verifiche a campione sopra delineate, dandone adeguata verbalizzazione.

- Sezione II -

§ 9. TRASPARENZA ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Si ricorda come la Società abbia dato attuazione ai propri obblighi di pubblicazione creando la sezione "Amministrazione Trasparente", la quale ha *format* conforme all'ALL. I del Decreto 33/2013 e alle determinazioni ANAC promulgate in materia. RPCT e OdV si confrontano con la Funzione Comunicazione e Relazioni Esterne – Comunicazione territoriale Area Liguria Iren Spa, al fine di porre in essere la attività di aggiornamento del sito sezione Società Trasparente.

Ai sensi del novellato Art. 43. del D.Lgs 33/2013 ***«****1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.*

2. (comma abrogato dall'art. 34 del d.lgs. n. 97 del 2016)

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto. (comma così sostituito dall'art. 34 del d.lgs. n. 97 del 2016)

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità».

Il programma per il 2019 è di mantenere aggiornate le pubblicazioni *ex lege* previste: il tutto tenute in debito conto le limitazioni agli oneri di obbligazione a cui è soggetta AMTER.

§ 10 FLUSSI INFORMATIVI

Si precisa che la disciplina dei flussi informativi da e per OdV / RPCT è descritta in apposita procedura (Procedura Flussi Informativi) e che del pari la disciplina di segnalazione di illeciti (sia ex L.190/2012 che ai fini del Modello 231/01 ex DDL *Whistleblowing* art. 6 del D.lgs 231/01 commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*) è trattata dalla Procedura Whistleblowing ed. 2018 rev. 00; di seguito si esamina il diagramma di flussi in ottica di corretto e tempestivo adempimento degli oneri di pubblicazione a carico della Società ex D.Lgs33/2013.

In virtù della organizzazione aziendale si ricorda come i poteri decisionali siano tutti accentrati nell'Organo Gestorio (CDA / A.D., in forza delle deleghe in essere) e che la gestione del sito e delle pubblicazioni sia affidata alla Funzione Comunicazione e Relazioni Esterne – Comunicazione territoriale Area Liguria Iren SpA.

Il diagramma identifica le seguenti tipologie di flussi:

- **Flusso informativo fisiologico:** trattasi di un flusso periodico in ragione della sua propria natura;
- **Flusso informativo ad hoc:** trattasi di un flusso che si rende necessario/opportuno al verificarsi di particolari eventi e/o situazioni e/o criticità;
- **Segnalazioni** da parte di dipendenti, collaboratori, soggetti esterni.

Il diagramma distingue altresì il trattamento:

a) dei dati e delle informazioni che per loro natura debbono essere comunicati dall'Organo Gestorio direttamente alla funzione individuata per la loro pubblicazione, nonché a RPCT affinché possa assolvere alla funzione sua propria di monitoraggio e controllo (bilancio, dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità etc., modifiche all'organigramma);

b) dei dati che debbono transitare alle funzioni competenti affinché diano attuazione alle decisioni dell'Organo Gestorio (affidamenti, consulenze – collaborazioni - incarichi professionali entro giorni 30 dal conferimento dell'ordine, etc.), per i quali è previsto l'invio per conoscenza al RPCT sia da parte del CDA / A.D. che della funzione attuatrice al fine di garantire una duplice forma di comunicazione a garanzia di una più compiuta possibilità di verifica da parte di RPCT;

c) dei dati che debbono essere ciclicamente pubblicati dalla Funzione Comunicazione (tassi di assenza annui, indicatore tempestività dei pagamenti, etc.), su input delle Funzioni competenti; detti sati dovranno essere inviati per conoscenza al CDA / AD e a RPCT.

I flussi informativi devono essere connotati dalle seguenti caratteristiche:

- idoneità: nel senso di rappresentare effettivamente il fenomeno monitorato (c.d. capacità segnaletica) o comunque quello per cui sono previsti
- attendibilità: nel senso che il dato, l'informazione, la notizia, la criticità etc. siano veritieri
- aggiornamento: il dato, l'informazione, la notizia, la criticità etc. devono essere il più possibile attuali rispetto al periodo di osservazione e di trasmissione

I flussi informativi hanno, infine, carattere bidirezionale: principalmente verso RPCT, ma altresì da quest'ultimo verso le varie funzioni aziendali (richieste di chiarimenti, segnalazione all'organo gestorio dei casi di ritardato o mancato adempimento, etc.).

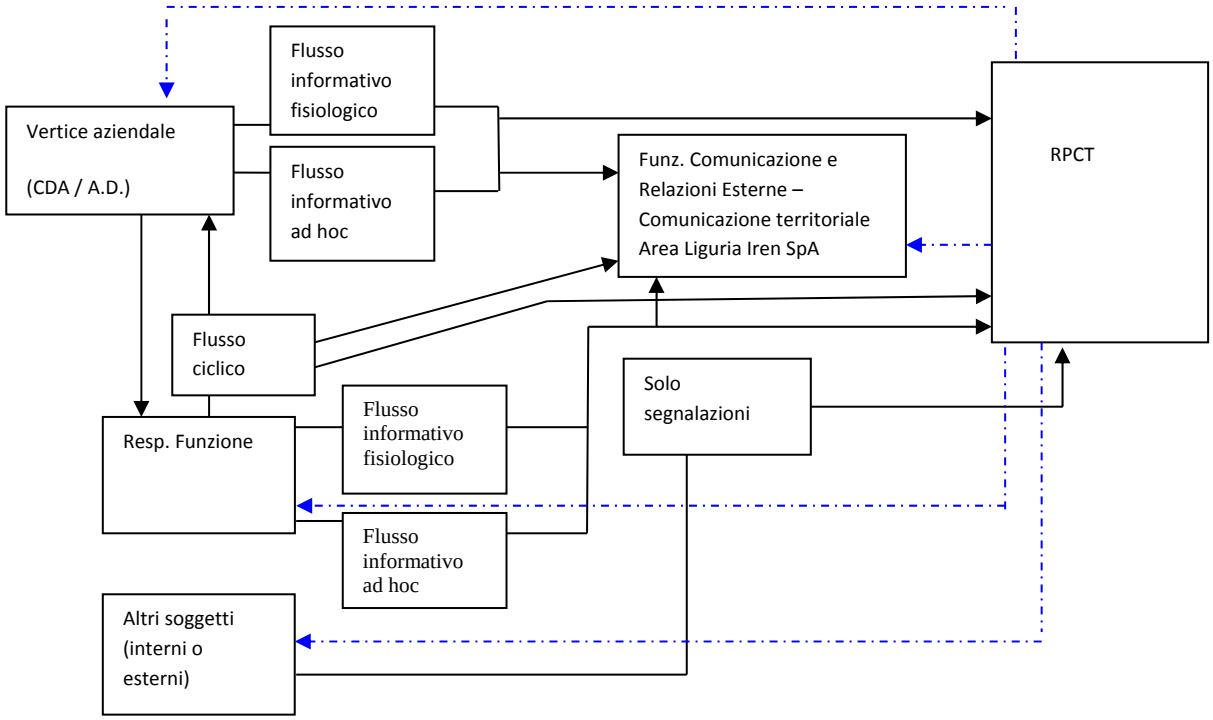

Infine, di seguito si riporta tabella riepilogativa delle tempistiche di pubblicazione e di aggiornamento dei dati di maggiore rilievo.

Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione, dei relativi tempi e del loro aggiornamento

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento / durata pubblicazione
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)	Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione diesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013)
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs.n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs.n. 33/2013)

	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs.n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs.n 33/2013)
				1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale
				2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o dell'azienda, la pubblicazione dei dati sensibili)	Annuale
Organizzazione	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013			Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs.n. 33/2013) /5 anni
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs.n. 33/2013)
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione aziendali, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs.n. 33/2013)
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs.n. 33/2013)
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs.n. 33/2013)
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs.n. 33/2013)

Consulenti e collaboratori		Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs.n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs.n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs.n. 33/2013)
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs.n. 33/2013 - entro 30 gg da conferimento)
		art. 1, comma 675 L. n. 208/2015		Tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura	Tempestivo (entro 30 gg da conferimento)
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo
Personale	(Direttore generale o posizioni assimilate)	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Posizione non presente in AMTER		
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013			
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013			
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013			
	Dirigenti	Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Posizione non presente in AMTER I dati relativi all'A.D. G. Gnocchi (dirigente in distacco ad Amter) sono pubblicati nella sezione Organi amministrativi di vertice	Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	
		Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi	

		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
Bandi di concorso		Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Avvisi per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'azienda
		Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco dei bandi espletati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli avvisi in corso e di quelli conclusi nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti organi indirizzo politico (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dalla Società con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
		Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuno dei provvedimenti: 1) contenuto 2) oggetto 3) eventuale spesa prevista 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

Bandi di Gara e affidamenti		Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 65, 66, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	Avviso sui risultati della procedura di affidamento
		Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Codice Identificativo Gara (CIG)
		Art. 1, c. 32, l.n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Struttura proponente
		Art. 1, c. 32, l.n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Oggetto del bando
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l.n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l.n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l.n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l.n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Rilievi organi di controllo e revisione	Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile
			Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)

Pagamenti dell'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale
Altri contenuti - Corruzione			Piano triennale di prevenzione della corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione
		Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Integrità e Trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e per la integrità e trasparenza
		Art. 1, c. 14, l.n. 190/2012	Relazione del responsabile della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)
Altri contenuti - Accesso civico		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
		Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013		Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Altri contenuti - Dati ulteriori		Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori	Dati, informazioni e documenti ulteriori di cui non sussiste ai sensi della normativa vigente l'obbligo di pubblicazione e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate

§ 11. PROCEDURA WISTLEBLOWING

Per il settore pubblico, l'art. 1 della l. 179/2017 reca una importante "*Modifica dell'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti". "Tra le novità da segnalare [sinteticamente] … per la tutela del segnalante nel pubblico impiego: (i) l'estensione dei soggetti tutelati; (ii) il divieto di rivelare l'identità del segnalante; (iii) i limiti alla tutela della riservatezza; (iv) l'individuazione dei destinatari della segnalazione e il ruolo e poteri dell'ANAC; (iv) le sanzioni contro le misure ritorsive; (v) il regime dell'onere della prova; (vi) il diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro; (vii) le misure anticalunnia*".

L'applicabilità dell'art. 54-bis "agli enti di diritto privato in controllo pubblico" è definitivamente confermata dall'art. 1, co. 2, della l. 179/2017, per cui "*ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche …. ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile*". Quest'ultimo è pertanto soggetto al novellato art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, nonostante la natura privatistica delle "*società a controllo pubblico*", e del rapporto di lavoro alle loro dipendenze, quand'anche in house, rispettivamente ex artt. 1, co. 3, e 19, co. 1 e 2, del d.lgs. 175/2016 (T.U.S.P.). Peraltro, per tale natura, a tali società "*è altresì applicabile la disciplina prevista anche dall'art. 2 della l. 179/2017, che, estendendo la tutela del whistleblowing ai dipendenti del settore privato, impone una modifica dei modelli organizzativi dell'impresa adottati ai sensi del d.lgs. 231/01*".

Amter si è dunque attivata sin da inizio 2018 per adottare le procedure di segnalazione degli illeciti ed allegato modulo per le segnalazioni, integrate con il modello organizzativo ai sensi della 231/2001, nell'ottica della realizzazione di un sistema di controlli integrato, denominata *Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità WHISTLEBLOWING POLICY* (rev 00/2018).

La procedura prevede, in punto modalità di segnalazione quanto segue:

«*La segnalazione può essere indirizzata:*

a) al Responsabile per la prevenzione della corruzione di Amter

b) all'Organismo di Vigilanza della Società.

A detti soggetti è affidata la sua protocollazione , in via riservata, in un apposito registro di cui essi sono responsabili (Registro segnalazioni WB)

La individuazione del RPC è supportata alla luce dell'orientamento n°40/2014 di Anac (secondo cui "il dipendente che, in ragione del rapporto di lavoro, sia venuto a conoscenza di condotte illecite, può effettuare la segnalazione di cui all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 anche al responsabile per la prevenzione della corruzione"), laddove l'indicazione dell'OdV appare giustificata in ragione della sua autonomia (quale soggetto esterno alla Società) e del concreto organigramma aziendale. L'individuazione di detti soggetti istituzionali è quindi finalizzata ad un incremento dei contributi interni nella lotta alla corruzione intesa in senso lato.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

a) mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile Anticorruzione e/o ad OdV.

In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;

b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna all'indirizzo "Responsabile anticorruzione" e/o "Organismo di Vigilanza"; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale"; a tale riservatezza è tenuto il personale del sistema di smistamento della posta interna/ufficio protocollo che, ove non ottemperasse alle disposizioni di cui sopra , risulta soggetto a provvedimenti disciplinari in merito.

c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a Registro WB dal soggetto legittimato alla sua ricezione».

La procedura prevede altresì adeguate tutele del segnalante (anche sotto il profilo dell'anonimato e del divieto di discriminazione), sancendo al §7 quanto si riporta.

«*7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER (ex art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione e s.m.i.)*

7.1 Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whisteblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- *vi sia il consenso espresso del segnalante;*
- *la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte,*
- *la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.*

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii..

Il documento (segnalazione e/o verbalizzazioni del RPC) non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i..

7.2 Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e/o all'OdV che, valutata la sussistenza degli elementi, segnalano l'ipotesi di discriminazione».

§ 12. ACCESSO CIVICO

Nel corso del mese di gennaio 2018, previamente alla adozione del previgente PTPC, RPCT ha attivato le procedure idonee a garantire l'accesso civico e ad istituire il relativo registro, come da documentazione pubblicata sul sito web al link http://www.amter.it/societa_trasparente_altri_contenuti_accesso_civico.asp. Nel corso dell'anno 2018 non sono pervenute istanze.

§ 13 O.I.V.

Per quanto concerne gli strumenti adottati per il controllo del rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione si evidenzia come AMTER abbia provveduto alla nomina dell'O.I.V., come da delibera di CDA del 28.3.2018 di seguito riportata.

"*L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è proprio delle Amministrazioni Pubbliche (d.lgs. n.150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e d.lgs. n.165 del 2001 che contiene le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") e non previsto nell'ordinamento del lavoro e nel CCNL che la Società è tenuta ad applicare. La società ha istituito l'ODV di cui al d.lgs. 231/2001 che, al di là di analogie anche evidenti per talune funzioni, non coincide con l'OIV. L'ODV della Società, coerentemente alle linee guida contenute nel PNA e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, concorre in modo attivo a implementare e gestire il ciclo "integrato" per la promozione dell'integrità, della legalità e della trasparenza della Società stessa. Il CDA della Società AMTER SPA:*

- *in considerazione dei contenuti della determina ANAC 1134/2017 del 8/11/2017, la quale –in sostituzione della previgente determinazione n°8/2015- detta le nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (determina pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017)*

- *vista la Deliberazione ANAC 1134/2017, con cui l'Autorità ha precisato che «il nuovo co. 8-bis dell'art. 1 della l. 190/2012, nelle pubbliche amministrazioni, attribuisce agli OIV la funzione di attestazione degli obblighi di*

pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti. La definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tal fine, ad avviso dell'Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza (OdV) (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni), i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web all'interno della sezione "Società Trasparente"»;

- *vista altresì la deliberazione ANAC 141 del 21 febbraio 2018, la quale al § 1.2 rubricato "Enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico" statuisce che «sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 gli OIV, o gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite agli OIV, istituiti nelle società e negli enti indicati all'art. 2bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 ovvero: a) enti pubblici economici; b) società in controllo pubblico, con l'esclusione di quelle quotate; c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati (…) Si tratta degli enti e delle società ai quali l'Autorità ha fornito indicazioni sull'attuazione della normativa con la determinazione n. 1134/2017. Nella determinazione sono stati indicati gli obblighi di pubblicazione che gli enti/società suddetti sono tenuti ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità. Ai fini della predisposizione dell'attestazione, da rendere secondo il modello «Documento di attestazione» fornito con l'Allegato 1.2 alla presente delibera, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, si possono avvalere della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013, "svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate", segnalando anche agli OIV "i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione"»;*

- *vista la disponibilità manifestata dal nominato Organismo di Vigilanza ad assumere la funzione di O.I.V., quale attività ricompresa nell'incarico di OdV;*

con delibera del 28.3.2018 ha provveduto ad attribuire all'Organismo di Vigilanza della Società (in veste di organismo a cui sono attribuite, in materia, funzioni analoghe all'O.I.V.) l'assolvimento degli obblighi di legge a carico della Società sopra menzionati, vale a dire la redazione della attestazione, completa di griglia di rilevazione e scheda di sintesi al 31 marzo 2018, da pubblicarsi a cura di RPCT entro il 30 aprile 2018".

In ossequio ai propri compiti l'O.I.V. ha provveduto a prendere in esame il sito aziendale per le specifiche voci *ex lege* richieste e a redigere i relativi documenti (attestazione, completa di griglia di rilevazione e scheda

di sintesi al 31 marzo 2018), in seguito oggetto di pubblicazione (entro il 30/4 u.s.) al link http://www.amter.it/societa_trasparente_personale_oiv.asp.

§ 14 Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679 e PNA 2018) – Rapporti tra RPTC E RPD

A seguito del recente Reg UE 2016/679 in parola, recepito da ANAC in sede di PNA 2018 occorre *"ricordare che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. Al riguardo, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (vedi infra paragrafo successivo) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD)*".

Relativamente ai rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati –RPD - introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39), quest'ultimo individuato dalla società in un soggetto formalmente esterno (dipendente Società del Gruppo IREN), diverse amministrazioni hanno sollecitato all'Autorità un indirizzo interpretativo. Ciò in ragione della circostanza che molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate a individuare anche il RPD. Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali l'obbligo investe, infatti, tutti i soggetti pubblici, ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti ecc. Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra

personale interno alle amministrazioni o enti (si rinvia al riguardo all'art. 1, co. 7, della l. 190/2012 e alle precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015 e 2016). Diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679). Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT.

Anac ha precisato in PNA 2018 che «*Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, di un supporto del RDP nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame. Le considerazioni sopra espresse per le amministrazioni e gli enti valgono anche per i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 tenuti a nominare il RPCT, qualora, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, siano obbligati a designare anche il RPD*»

Quanto sopra premesso RPCT provvederà a conformarsi ai principi sopra espressi, in particolare nell'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, che sarà effettuata nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui quello di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («*minimizzazione dei dati*») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati.